



Provincia di Benevento

Segretario Generale

DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 24/05/2022

OGGETTO: determinazione n. 2295 del 13/12/2021 - sospensione cautelare dal servizio del dipendente matricola n. 180 - art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 – modifica parziale provvedimento sospensione ex art 289 cpp del GIP Benevento provvedimento a margine istanza di revoca misura cautelare di data 19.05.2022

Richiamati:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare gli artt. 6, 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
- il Regolamento per i Procedimenti Disciplinari approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 08.01.2013 e modificato con deliberazione presidenziale n. 154 del 09.06.2017;

Richiamata la propria determinazione n. 2295 del 13.12.2021 con la quale – per tutte le motivazioni in essa contenute - è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del dipendente matricola n. 180 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018.

Vista la comunicazione prot. 11783 di data 23.05.2022 con la quale i difensori di fiducia del dipendente matricola n. 180 comunicano ordinanza del GIP con cui, in accoglimento della sostanza difensiva si dispone la limitazione della misura cautelare interdittiva già pendente in capo al dipendente, e di cui alla citata determinazione n. 2295/2021, alle seguenti attività d’ufficio: “...*solo per attività di RUP o che sono comunque collegate all’espletamento di procedure di gara, da ritenersi quindi temporaneamente interdette per la durata residua già determinata*” ;

Ritenuto in ossequio di quanto determinato dal GIP nella ordinanza succitata, la riammissione del dipendente in servizio con le limitazioni pure disposte dalla citata ordinanza di parziale rettifica della interdittiva, per tutto il periodo residuo rimanente a suo carico;

Ricordato l’art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina i rapporti fra il procedimento

disciplinare e il procedimento penale;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

Richiamate :

- le Deliberazioni del CP n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Benevento, nell'ambito del procedimento penale n. 1354/2019, con cui si dispone la limitazione della misura cautelare interdittiva già pendente in capo al dipendente matr. 180 - e di cui alla propria determinazione n. 2295/2021 - alle seguenti attività d'ufficio: “...*solo per attività di RUP o che sono comunque collegate all'espletamento di procedure di gara, da ritenersi quindi temporaneamente interdette per la durata residua già determinata*”, giusta comunicazione prot. 11783 di data 23.05.2022 dei legali di fiducia;
- 2. DI PRENDERE ATTO**, pertanto, della decadenza degli effetti della determinazione n. 2295/2021 di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, a carico del dipendente matr. 180, con conseguente riammissione in servizio a decorrere dal 25.05.2022 e con destinazione alle attività d'ufficio in qualità di Istruttore tecnico – Geometra con esclusione di attività di RUP o che sono comunque collegate all'espletamento di procedure di gara (da ritenersi quindi temporaneamente interdette), per tutta la durata residua della misura già determinata in mesi 12 e, dunque, per ulteriori

mesi 7.

3. **DI DARE ATTO** che la suddetta misura cautelare potrà essere rettificata a seguito di modifiche dei provvedimenti, su cui la presente determinazione si basa, che dovessero pervenire da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando le eventuali decisioni che questa Amministrazione si riserva di intraprendere durante l'instaurato parallelo procedimento disciplinare.
4. **DI CONFERMARE** che:

- nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento pronunciato con la formula “*Il fatto non sussiste*” o “*l'imputato non ha commesso*” oppure non costituisce “*illecito penale*” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo d'indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità connesse alla presenza in servizio o prestazioni di carattere straordinario;
 - che la misura cautelare perderà efficacia se per il fatto, successivamente, sarà pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato;
5. **DI DARE ATTO** che l'Amministrazione ha già attivato procedimento disciplinare teso ad accertare eventuali responsabilità disciplinari connesse al procedimento penale.

6. **DI DISPORRE:**

- la comunicazione del presente provvedimento al dipendente, mediante notifica al domicilio.
- la comunicazione al dirigente del Settore tecnico in cui il dipendente matr. 180 è incardinato ai fini del rispetto di quanto previsto dalla succitata ordinanza cautelare e dalla presente determinazione.
- la comunicazione al dirigente del Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione economico-stipendiale del personale per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

7. **DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

